



**TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV-FALLIMENTARE**

**DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL
PATRIMONIO EX ART. 14-TER L. N. 3/2012**

Il Giudice designato, dott.ssa Barbara Perna,

rilevato che [REDACTED]

[REDACTED] – hanno depositato ricorso, ed allegata proposta per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi ex art. 6 ss. L. n. 3/2012, corredata da attestazione di fattibilità del professionista con funzioni di OCC, dott. Silvia Armati;

rilevato che, all'esito della dichiarazione di inammissibilità della proposta di accordo, respinta dai creditori, hanno presentato atto integrativo in cui formulavano espressa istanza di liquidazione ex art. 14-ter L. n. 3/2012, ciascuno per il suo patrimonio;

vista la relazione integrativa depositata dal professionista con funzioni di OCC, avv. Silvia Armati; ritenuta la propria competenza ex art. 9 L. n. 3/2012, poiché i ricorrenti risiedono in Roma, via [REDACTED]

rilevato che:

- I due ricorrenti sono persone fisiche in stato di “sovraindebitamento” secondo la definizione di cui all'art. 6, secondo comma, lett. a), L. n. 3/2012;
- non si ravvisano condizioni di inammissibilità ex art. 7, secondo comma, lett. a) e b), L. n. 3/2012;
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, secondo e terzo comma, L. n. 3/2012 (già depositata con il ricorso per l'apertura della procedura di accordo per la composizione della crisi);
- l'istanza integrativa comprende l'inventario del patrimonio dei due istanti, distinto per masse;
- la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale della ricorrente;

- non si ravvisano, allo stato, atti in frode ai creditori compiuti nell’ultimo quinquennio;
- è stata depositata relazione particolareggiata da parte del professionista con funzioni di OCC (quale risultante dalla prima attestazione di fattibilità e dalla successiva integrazione redatta a seguito del già citato provvedimento) contenente le attestazioni di legge;

rilevato che nella originaria proposta di accordo, i ricorrenti hanno indicato in euro 1377,00 mensili la somma necessaria al sostentamento proprio e della famiglia – importo giudicato giustificato e coerente dal professionista con funzioni di OCC – e ritenuto pertanto opportuno, di sottrarre tale somma mensile alla procedura concorsuale *ex art. 14-ter*, sesto comma, lett. b) L. n. 3/2012;

P.Q.M.

visti gli artt. 14-*ter* e 14-*quinqies* L. n. 3/2012;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione dei

e, per l’effetto,

- a) nomina liquidatore l’avv. Silvia Armati (già nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall’O.C.C. dell’Associazione ADR – Segretariato Sociale di Roma), affinché svolga i compiti previsti dagli artt. 14-*sexies* ss. L. n. 3/2012;
- b) dispone, sino alla definitività del provvedimento di omologazione, che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) dispone che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di cessionari di quota di stipendio del ricorrente, stante l’intervenuta procedura concorsuale;
- d) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito di questo Tribunale, nonché annotati nel registro delle imprese;
- e) ordina, poiché il patrimonio del debitore comprende beni immobili e mobili registrati, la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- g) fissa i limiti di cui all’art. 14-*ter*, sesto comma, lett. b), L. n. 3/2012 in euro 1787,00 mensili e dichiara esclusi dalla liquidazione i beni di cui all’art. 14-*ter*, sesto comma, L. n. 3/2012;
- h) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sulla attività svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 19 marzo 2024

Il Giudice
Dott.ssa Barbara Perna